

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2102

Vol. 1973/0378

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2102 def.

Bruxelles, 18 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale dei dazi doganali per taluni
prodotti industriali, originari di Malta

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2102 def.

RELAZIONE

Il Consiglio ha deciso, nel corso della sessione del 4-5 giugno 1973, che Malta beneficerà, a decorrere dal 1° gennaio 1974, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate.

La Commissione è del parere che, in tali condizioni, la sospensione totale dei dazi doganali concernenti i prodotti inclusi nell'accordo CEE/Malta sembra essere la misura autonoma che meglio risponde alla situazione economica particolare di Malta. La Commissione inoltre si è astenuta dal proporre limiti quantitativi (massimali indicativi o contingenti tariffari), dato le qualità irrilevanti delle importazioni comunitarie dei prodotti originari di Malta effettuate nel corso degli ultimi anni.

Dovrebbero tuttavia essere esclusi da tale misura i prodotti per i quali l'accordo prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari (prodotti tessili delle voci doganali 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01) per i quali altre misure sono proposte separatamente.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale dei dazi doganali per taluni
prodotti industriali, originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'accordo che crea un'associazione
fra la Comunità economica europea e Malta(1), la Comunità applica
ai prodotti oggetto di detto accordo i dazi della tariffa doganale
comune ridotti del 70 % ; che è opportuno migliorare, a titolo
provvisorio, questo vantaggio tariffario mediante la sospensione
totale dei dazi applicabili ai prodotti in questione; che, tuttavia,
tale misura non può riguardare i prodotti sottoposti a dei contingenti
tariffari previsti da detto accordo;

considerando che, per evitare che le importazioni di questi prodotti
rischino di perturbare le correnti di scambio tradizionali, è opportuno
prevedere che la riscossione dei dazi convenzionali nei riguardi di
Malta può essere ripristinata in qualunque momento mediante regolamento,

(1) G.U. n. L 61 del 14.3.1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri sono totalmente sospesi per i prodotti ai quali si applica, in virtù dell'articolo 1 dell'allegato I, l'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta(1), ad eccezione tuttavia dei prodotti delle voci tariffarie 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01.

L'Irlanda è tuttavia autorizzata, ad applicare, per tali prodotti, dei dazi uguali ai dazi che essa applica nei riguardi degli Stati membri che non siano il Regno Unito.

2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari di Malta. Le norme riguardanti l'origine sono quelle sempre in vigore per l'applicazione dell'accordo suddetto.

Articolo 2

Ai fini di evitare che le importazioni di prodotti che beneficiano della sospensione di dazio prevista dall'articolo 1 rischino di perturbare le correnti di scambio tradizionali, la Commissione può ripristinare, in qualunque momento, mediante regolamento, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi di dogana al livello applicabile in virtù dell'articolo 1 dell'allegato I dell'accordo citato all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente